



COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO LECITO

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 166 del 13.11.2018

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Procedure per l'apertura di nuove sale dedicate e per l'installazione di nuovi apparecchi da gioco

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività

Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

Art. 7 - Sanzioni

Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno.

Art. 9 - Norme transitorie

Art. 10 - Rinvio

Art. 11 - Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio di giochi leciti, autorizzato in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali al fine di prevenire la diffusione del disturbo da gioco d'azzardo lieve, contrastare il rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, tutelare il contesto urbano e la sicurezza della città temperando le esigenze di rispetto della libertà di iniziativa economica e della tutela della concorrenza, con la salvaguardia di valori costituzionali fondamentali quali la salute e la quiete pubblica.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi);
 - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c) sale scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco con vincite in denaro soggette ad autorizzazione ex art. 88 del TULPS.
3. Il presente Regolamento si applica alle sale gioco di nuova apertura, o la cui sede sia oggetto di trasferimento, a tutte le attività in cui si pratica il gioco lecito con vincite in denaro (sopra elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo) di nuova apertura, o la cui sede sia oggetto di trasferimento, e a tutte le nuove installazioni di apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle seguenti tipologie di giochi:
 - a) apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) TULPS, elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;
 - b) apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) TULPS, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - c) apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) TULPS, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), ("Ticket Redemption"), limitatamente ai fruitori di età maggiore di anni 16;
 - d) apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c ter) TULPS, meccanici e elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - e) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta- e- vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
 - f) giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
 - g) sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;

- h) giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.
- 5. Sono, inoltre, escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate in forma temporanea su area pubblica, autorizzate a norma dell'articolo 69 del TULPS, e quelle in cui è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo, le quali si svolgono senza la contestuale offerta di gioco lecito.
- 6. Il presente Regolamento non si applica, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo articolo 5, alle seguenti tipologie di giochi:
 - a) agli apparecchi da gioco già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS prima della data di approvazione del presente atto;
 - b) alle sale gioco, sale scommesse, negozi di gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco con vincite in denaro già lecitamente attive prima della data di approvazione del presente atto;
 - c) agli apparecchi che, successivamente alla data di approvazione del presente atto, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
 - c) AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - d) giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - e) apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - f) AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a, del TULPS;
 - g) Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
 - h) ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lett. c bis) del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - i) GAP: Gioco d'azzardo patologico;
 - j) spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
 - k) negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la

commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006;

- l) punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- m) centri di scommesse: agenzie di cui al D.P.R. 169 dell'8 aprile 1998, per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli;
- n) sale di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 29 del 31 gennaio 2000, dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo";
- o) luoghi sensibili: quelli individuati dal D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012 e negli altri luoghi sensibili previsti nel presente regolamento.

Art. 3 - Procedure per l'apertura di nuove sale dedicate e per l'installazione di nuovi apparecchi da gioco

1. Fatto salvo il rispetto della normativa specifica relativa alle modalità di avvio delle attività, da effettuarsi mediante istanza allo sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE), la nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, sono soggette alle prescrizioni e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia, anche sopravvenuta.
2. La nuova apertura e il trasferimento di sede di sale giochi e sale scommesse, e la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro è sottoposta al rispetto del vincolo della distanza minima di 500 (cinquecento) metri, misurati in linea d'aria dall'ingresso principale dei seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture sanitarie ed ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di culto, impianti sportivi comunali in gestione diretta e/o in concessione.
3. Il vincolo di cui al comma 2 è ridotto a 100 metri, misurati in linea d'aria dall'ingresso principale di sportelli bancari, postali o bancomat e di agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Ai fini del presente regolamento per nuova installazione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b del TULPS si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
5. Non si considerano nuova installazione il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi da gioco, la sostituzione nel corso di validità del controllo per il relativo utilizzo degli apparecchi, già legittimamente installati, per vetustà o guasto, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere.

Art. 4 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Il rispetto del limite di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento è oggetto di autocertificazione, da prodursi al SUAPE, con produzione di una planimetria in scala 1:2000 che rappresenti la localizzazione dell'esercizio rispetto ai luoghi sensibili presenti nell'area.

Art. 5 - Orari di esercizio delle attività.

1. Il Sindaco, con propria specifica Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle sale dedicate al gioco lecito con vincite in denaro, nonché gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, anche nel caso dei giochi di cui all'articolo 1, comma 4.

Art. 6 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela.

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale e ben visibile al pubblico, di apposito cartello multilingue contenente l'avvertimento sul rischio di dipendenza della pratica di giochi con vincita in denaro nonché le altre informative sulle altre prescrizioni previste dalla legge;
 - b) l'esposizione, all'esterno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di apposito cartello contenente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi;
 - c) l'esposizione, all'interno ed all'esterno del locale e ben visibile al pubblico, del materiale informativo multilingue predisposto dal Servizio Sanitario della R.A.S., diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro ed a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P.;
 - d) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - e) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - f) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile in formato multilingue delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - g) l'obbligo di informazione in formato multilingue del divieto del gioco per i minori di anni 18 e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 7 - Sanzioni

1. L'avvio di una nuova attività o il trasferimento di sede di un'attività già esistente, in violazione delle disposizioni del presente regolamento, comporta, anche in presenza dell'eventuale rilascio da parte della Questura dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, la dichiarazione di irricevibilità della relativa istanza presentata al SUAPE ovvero, in caso di avvio già intervenuto, l'interdizione immediata della attività avviata o trasferita.
2. L'installazione di apparecchiature vietate ai sensi del presente regolamento all'interno di un'attività già regolarmente avviata comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di € 500,00 e la chiusura degli apparecchi illegittimamente installati, mediante apposizione di sigilli.
3. In caso di reiterazione della violazione di cui al precedente comma (come prevista dall'art. 8 bis, L. 689/81), in aggiunta alla sanzione pecuniaria, sarà comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un periodo da tre a dieci giorni, che non potranno coincidere con eventuali giorni di ferie e/o riposo settimanale, così modulata:
 - a) giorni 3 in caso di prima applicazione

- b) giorni 5 in caso di seconda applicazione
 - c) giorni 10 in caso di terza applicazione
4. Per qualsiasi violazione è, inoltre, possibile procedere al sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa secondo la normativa vigente.
 5. Sono competenti al controllo sul rispetto del presente Regolamento il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli altri agenti della Forza pubblica competenti *ratione materiae*.
 6. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento costituisce violazione dell'art. 650 codice penale.

Art. 8 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno.

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Il Comune di Cagliari non concede il proprio patrocinio per eventi, manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza del gioco d'azzardo patologico. Inoltre, si impegna a non patrocinare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.
4. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o visibili dall'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 9 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento per gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS trovano applicazione i limiti orari di esercizio e funzionamento stabiliti con l'ordinanza sindacale n. 15/2017 del 04/05/2017, confermata con l'ordinanza sindacale n. 39/2017 del 25/07/2017, per la parte relativa ai limiti orari.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta comunale approva l'elenco dei luoghi sensibili e la mappa degli stessi.
3. La limitazione relativa agli impianti sportivi comunali in gestione diretta e/o in concessione di cui all'articolo 3, comma 2, si applica successivamente all'approvazione dell'elenco di cui al comma 2.

Art. 10 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua adozione.